ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 4

L'Istituto di credito fondiario della regione Marche e' autorizzato, in deroga all'art. 12, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo massimo di lire trenta miliardi per la concessione di mutui agevolati a favore di enti, associazioni, cooperative, condominii, imprese e privati cittadini per il ripristino comprese le spese per le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684 o la ricostruzione di immobili di loro proprieta' danneggiati o distrutti dal terremoto. Ove gli strumenti urbanistici impedissero il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici previsti dal presente articolo si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune. I mutui di cui al comma precedente devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 20 anni, con facolta' di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonche' spese accessorie, in misura superiore al 5,50 per cento, compreso il rimborso del capitale. I mutui suddetti possono essere concessi anche dietro ipoteca sull'immobile di secondo grado, purche' l'importo complessivo dei capitali garantiti da entrambe le iscrizioni ipotecarie non ecceda il 75 per cento del valore cauzionale attribuibile all'immobile a lavori ultimati. I mutui stessi non possono, comunque, eccedere il 100 per cento dell'ammontare dei lavori occorrenti al ripristino dello stabile, fermo restando il predetto limite di finanziamento del 75 per cento. I mutui accordati dall'Istituto di credito fondiario della regione Marche ai sensi del primo comma del presente articolo sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo stesso. La garanzia dello Stato, nei limiti suddetti, diventera' operante entro 120 giorni dalla conclusione della esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente, ove l'istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e cio' purche' l'Istituto stesso abbia iniziato gli atti esecutivi entro un anno dal verificarsi della insolvenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e successivi. Per consentire la concessione dei mutui al tasso agevolato indicato al secondo comma del presente articolo e' corrisposto all'Istituto di credito fondiario della regione Marche un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo dell'operazione di mutuo e l'onere assunto dal mutuatario. Il costo effettivo dell'operazione di mutuo e' stabilito semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro.

La concessione del contributo e' disposta con decreto del Presidente della regione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-legale, nonche' delle proposte conclusive formulate su ciascuna domanda di mutuo dallo Istituto di credito fondiario della regione Marche. All'uopo lo Stato mettera' a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1991 e quello di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1992. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalita' previste dalla presente legge sara' riversata, al bilancio dello Stato. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1972, N.734.

Versione in vigore dal 20 maggio 1973, non più in vigore dal 2 giugno 1976 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	I — Pronto intervento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-4/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it